SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 novembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2014.

Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modificazioni, di seguito anche "legge";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 92, della legge, secondo cui: "Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale";

Visto l'art. 1, comma 16, della legge secondo cui dal "1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno";

Visto l'art. 1, comma 44, della legge che stabilisce "A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione" le funzioni fondamentali elencate dal medesimo comma;

Visto, altresì, quanto previsto dall'art. 1, comma 47, della legge, secondo cui "Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali";

Visto, altresì, quanto previsto dall'art. 1, comma 48, della legge, secondo cui "Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento";

Visto, altresì, il disposto dell'art. 1, comma 89, della legge, in base al quale, con riferimento alle funzioni di competenza statale trasferite dalle province ad altri enti territoriali, il presente decreto determina la data di effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;

Visto, altresì, quanto previsto dall'art. 1, comma 90, della legge, in relazione ad enti o agenzie che esercitano, in ambito provinciale o sub-provinciale, funzioni di organizzazione di servizi di rilevanza economica di competenza comunale o provinciale, a seguito di attribuzione ad opera di disposizioni normative statali;

Visto, altresì, il disposto dell'art. 1, comma 95, della legge, secondo cui "La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131";

Visto, altresì, il disposto dell'art. 1, comma 96, della legge, che recita: "Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I

compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetti del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio";

Visto, altresì, il disposto dell'art. 1, comma 97, della legge, secondo cui il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal medesimo comma 97;

Visto, il disposto dell'art. 1, comma 150, della legge che prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Visto, infine, il disposto dell'art. 1, comma 150-*ter*, della legge, secondo cui il presente decreto, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dell'art. 1 comma da 85 a 97 della legge, tra le province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui all'art. 1, comma 150-*bis*, della legge;

Tenuto conto di quanto previsto dalla legge in merito ai criteri e alle modalità per il trasferimento di funzioni dalle province agli enti subentranti;

Visto, altresì, il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89;

Considerato l'Accordo ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge (di seguito anche Accordo) sancito in sede di Conferenza Unificata, in data 11 settembre 2014, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in merito all'individuazione delle funzioni oggetto del riordino e le relative competenze;

Considerato che nel predetto Accordo Stato e Regioni hanno convenuto che, per quanto riguarda il personale, sia garantito l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali per individuare i criteri per la mobilità, nel rispetto di quanto previsto dal protocollo d'intesa stipulato in data 19 novembre 2013;

Consultate, per quanto attiene le risorse umane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed esaminati i criteri per la mobilità;

Acquisita, conformemente a quanto previsto dal comma 92, primo periodo dell'art. 1 della legge, l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali in data 11 settembre 2014;

Su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 92, della legge:

a) stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'art. 1 della stessa legge, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista;

b) tiene conto delle risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88 dell'art. 1 della legge;

c) dispone, altresì, in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale;

d) stabilisce, fermo il rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 96, della legge, modalità e termini procedurali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino.

2. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali interessati applicano, secondo i rispettivi ambiti, le disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

Criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse

1. L'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della legge, anche ai fini del subentro nei rapporti attivi e passivi in corso.

2. In applicazione del criterio generale di cui al comma 1 e delle disposizioni di cui al presente decreto le province, anche quelle destinate a trasformarsi in città metropolitane, effettuano, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, una mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni, fondamentali e non, alla data di entrata in vigore della legge, salvo per quanto riguarda i beni e le partecipazioni in enti e società per i quali prevale il termine di cui al successivo art. 5 del presente decreto, compresi i rapporti attivi e passivi. Tale mappatura è comunicata alla Regione e al rispettivo Osservatorio di cui all'Accordo adottato ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge, secondo il modello adottato dall'Osservatorio nazionale. Il documento di cui al presente comma indica, per quanto riguarda le risorse umane, il contingente numerico complessivo e l'equivalente finanziario in termini di spesa del personale riferito alle singole funzioni tenendo conto anche del personale in posizione di comando o di distacco.

3. L'Osservatorio regionale verifica la coerenza della ricognizione con i criteri del presente decreto e ne valida i contenuti entro i successivi 15 giorni trasmettendo tempestivamente all'Osservatorio nazionale, di cui all'Accordo adottato ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge, la documentazione finale. In caso di incongruenze l'Osservatorio regionale individua e propone alle province interessate soluzioni per rendere conforme la ricognizione ai criteri previsti dal presente decreto. In caso di mancata ricognizione o qualora persistano le incongruenze segnalate, la Regione assume le relative determinazioni.

4. In esito all'attribuzione delle funzioni ai sensi dell'art. 1, comma 89, della legge, le amministrazioni interessate concordano, entro i termini previsti e secondo le modalità stabilite dalle Regioni, tenendo conto del documento validato di cui al comma 3, il trasferimento dei beni e delle risorse, ivi comprese le risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi. Resta fermo, per quanto riguarda il personale, il rispetto dell'art. 4. Concordano inoltre le compensazioni sulla spesa di personale e sulle facoltà ad assumere riferibili agli enti coinvolti nel rispetto del principio di invarianza di spesa complessiva e della normativa vigente in materia. A tale scopo le spese di personale per gli enti riceventi sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente e sono considerati per gli enti cedenti quali riduzioni di spesa. Ove le amministrazioni interessate non concordino nei termini previsti, la Regione assume le relative determinazioni.

5. Quanto concordato ai sensi del comma 4 viene comunicato alle Regioni che ne informano l'Osservatorio nazionale unitamente alle determinazioni assunte ai sensi dello stesso comma 4, ai fini della conseguente presa d'atto con più decreti ricognitivi del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. Tali decreti, per la parte relativa alle risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi, ed eventualmente non ancora trasferite all'ente subentrante, sono comunicati anche ai singoli Ministeri interessati, per la relativa riattribuzione.

Capo II

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENI E DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE, STRUMENTALI E ORGANIZZATIVE

Art. 3.

Criteri generali per l'individuazione delle risorse finanziarie

1. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, procedono, nel rispetto dello stesso art. 2, alla ricognizione delle risorse finanziarie tenendo conto:

a) dei dati desumibili dai rendiconti di bilancio provinciali dell'ultimo triennio;

b) dei dati forniti dalle province relativamente alla quantificazione della spesa provinciale ascrivibile a ciascuna funzione o a gruppi omogenei di funzioni;

c) della necessità che siano attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione, compatibilmente con il quadro finanziario di riferimento.

2. Ai fini della definizione delle risorse finanziarie relative alla spesa del personale, in relazione al contingente numerico complessivo di cui all'art. 2, comma 2, si tiene conto della spesa complessiva del personale dirigenziale e non dirigenziale risultante dagli impegni del rendiconto di bilancio dell'ultimo anno. Restano ferme le previsioni di cui all'art. 1, comma 96, lettera *a)*, della legge, che garantisce anche il mantenimento del trattamento fondamentale e accessorio in godimento del personale trasferito.

3. Le risorse finanziarie trasferite non potranno, in ogni caso, superare l'ammontare di quelle utilizzate dalle Province per l'esercizio delle funzioni precedente al riordino, tenuto conto del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

4. I decreti ricognitivi di cui al comma 5 dell'art. 2, per la parte relativa alle risorse finanziarie, sono trasmessi anche all'Agenzia delle Entrate la quale, attraverso la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede, ove non siano state già trasferite dalle province o dalle città metropolitane, al recupero delle risorse dovute all'ente subentrante nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province o alle città metropolitane, con contestuale riversamento agli enti interessati.

5. Gli obiettivi del patto di stabilità interno con corrispondenza fra funzione svolta, oneri finanziari, risorse trasferite e revisione degli spazi sul patto di stabilità interno per ciascun ente coinvolto sono modificati secondo quando previsto dal comma 94 dell'art. 1 della legge.

6. Gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni per gli enti subentranti, non rilevano ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, così come previsto dal comma 96, lett. *d)* dell'art. 1 della legge n. 56/14, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante.

7. Al recupero delle somme di cui al comma 150-*bis* dell'art. 1 della legge si provvede con modalità stabilite con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi successivamente alla ricognizione di cui all'art. 2.

Art. 4.

Criteri generali per l'individuazione delle risorse umane

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 89, della legge, nei termini e secondo le modalità previste dallo Stato e dalle Regioni, le amministrazioni interessate al riordino delle funzioni individuano, nel rispetto della disciplina prevista all'art. 1, comma 96, lettera *a)*, della legge nonché delle forme di esame congiunto con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente, il personale e i rapporti di lavoro interessati al trasferimento secondo i seguenti principi e criteri:

a) rispetto dei limiti finanziari e numerici previsti dall'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto;

b) garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché di quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista;

c) svolgimento in via prevalente, alla data di entrata in vigore della legge, ferme restando le cessazioni eventualmente intervenute, di compiti correlati alle funzioni oggetto di trasferimento;

d) subentro anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso, e, con riferimento ai posti di organico correlati alle funzioni oggetto di trasferimento, le procedure concorsuali e le graduatorie vigenti;

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, anche in merito alle forme di esame congiunto con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni possono adottare criteri integrativi nel rispetto di principi di trasparenza ed imparzialità, tenendo altresì conto dei carichi di famiglia, delle condizioni di disabilità e delle condizioni di salute, dell'età anagrafica, dell'anzianità di servizio e della residenza.

3. In esito al processo di trasferimento del personale, ai fini del relativo monitoraggio, gli enti subentranti e gli Osservatori regionali trasmettono, una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, sulla base della modulistica definita dall'Osservatorio nazionale, rispettivamente all'Osservatorio regionale di riferimento e all'Osservatorio nazionale.

Art. 5.

Criteri metodologici per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali e organizzative

1. I beni del demanio provinciale sono trasferiti al valore loro attribuito come indicato nell'ultimo bilancio approvato dall'ente che trasferirà il bene stesso o eventualmente attribuibile sulla base dei principi contabili nazionali in materia di valutazione degli immobili e tenuto conto della capitalizzazione degli investimenti effettuati su di essi. I beni del demanio culturale sono trasferiti con le procedure previste dalla legge.

2. I beni del patrimonio immobiliare sono trasferiti al loro costo storico desumibile dall'ultimo inventario dell'ente, attualizzato alla fine dell'esercizio antecedente il trasferimento e aumentato di eventuali capitalizzazioni intervenute nel corso degli anni sui medesimi immobili.

3. I beni mobili sono trasferiti al loro costo storico al netto del relativo fondo di ammortamento, come risultante dall'ultimo inventario dell'ente. Ai fini del trasferimento, si tiene conto del loro valore contabile.

4. Le partecipazioni aventi valore economico sono trasferite al valore del patrimonio netto, asseverato dal collegio sindacale della società.

5. Il trasferimento dei beni comporta il trasferimento di eventuali proventi da essi ricavati, e parimenti degli oneri finanziari di qualsivoglia natura, su di essi eventualmente gravanti.

6. Per quanto riguarda le società o altri enti partecipati che esercitano tutta o parte delle funzioni oggetto di riordino, le relative partecipazioni sono trasferite, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e statutarie. Le società o altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o in liquidazione al momento del trasferimento della funzione o per i quali sussistano i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione non sono soggetti al subentro dell'ente cui la funzione è trasferita.

7. I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla lett. *b)* del comma 96 dell'art. 1 della legge.

8. La mappatura dei beni e delle partecipazioni in società di cui al presente articolo è fatta dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del presente decreto, con riferimento alla situazione esistente alla data della entrata in vigore del presente decreto.

Capo III

FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA STATALE

Art. 6.

Attribuzione delle funzioni amministrative oggetto di riordino nelle materie di competenza statale

1. Le funzioni oggetto di riordino, nelle materie di competenza statale sono così individuate e attribuite:

I. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche, sentiti i comuni interes-

sati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni, di cui all'art. 3, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono attribuite, ove previste, alle città metropolitane ed alle Province come enti di area vasta;

II. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilità di determinare, nelle Province in cui siano presenti i gruppi linguistici tutelati, nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle stesse, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 14 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono attribuite, ove previste, alle città metropolitane ed alle Province come enti di area vasta;

III. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilità di istituire appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali, di cui all'art. 16 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 sono attribuite, ove previste, alle città metropolitane ed alle Province come enti di area vasta.

2. Sono contestualmente confermati in capo alle Province i beni e le risorse umane, finanziarie e organizzative connesse alle funzioni di cui al comma 1.

Capo IV

DECORRENZA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Decorrenza dell'esercizio delle funzioni da parte dell'ente subentrante

1. Ai sensi del comma 89 dell'art. 1 della legge, le funzioni di cui all'art. 6 del presente decreto sono esercitate, per quanto riguarda le province, dal momento dell'entrata in vigore del presente decreto e, per quanto riguarda le città metropolitane dal 1° gennaio 2015.

2. L'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante delle funzioni trasferite dalle Regioni ai sensi del presente decreto sarà determinato dalle singole Regioni con l'atto attributivo delle funzioni oggetto del trasferimento.

Art. 8.

Disposizione finale

1. Eventuali ulteriori DPCM integrativi o esplicativi del presente saranno adottati solo previa intesa acquisita nella Conferenza unificata.

Art. 9.

Pubblicazione e diffusione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e diffuso anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 26 settembre 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
LANZETTA

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2014, n. 2780

14A08714

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2014.

Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale, per l'anno 2015.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni sull'ora legale;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e le successive integrazioni e modificazioni;

Vista la direttiva 2000/84/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea, concernente le disposizioni relative all'ora legale, adottata il 19 gennaio 2001;

D'intesa con i ministri interessati;

Decreta:

In attuazione della direttiva dell'Unione europea specificata nelle premesse, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi dalle ore due di domenica 29 marzo 2015 alle ore tre (legali) di domenica 25 ottobre 2015.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2014

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri Reg.ne - Prev. n. 2718

14A08684

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2014.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle provincie di Parma e Piacenza nei giorni 13 e 14 ottobre 2014.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 30 ottobre 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che nei giorni 13 e 14 ottobre 2014 il territorio delle province di Parma e Piacenza è stato colpito da avversità atmosferiche di eccezionale intensità che hanno causato fenomeni franosi, esondazioni di corsi d'acqua con numerosi allagamenti, danneggiamenti ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, nonché alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività produttive, determinando forti disagi alla popolazione interessata;

Considerato, altresì, che la situazione sopra descritta ha determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione sia di numerose famiglie dalle loro abitazioni, che di pazienti da strutture ospedaliere;

Viste le note della regione Emilia-Romagna del 16 e 20 ottobre 2014;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 29 ottobre 2014;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 21 e 22 ottobre 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi atmosferici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza nei giorni 13 e 14 ottobre 2014.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 14.000.000,00 a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2014

Il Presidente: RENZI

14A08712

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 23 ottobre 2014.

Rilascio della licenza di giardino zoologico all'Acquario di Cattolica - Le Navi, in Cattolica.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che la licenza di giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 73/2005;

Vista la nota dell'11 novembre 2005 con la quale il sig. Paolo Rambaldi, legale rappresentante della Soc. S.E.P.A.R. S.p.A. con sede legale in via Popilia n. 239, Viserba di Rimini (RN), affittuaria dell'Acquario di Cattolica al Parco Le Navi sito in Cattolica, piazzale delle Nazioni, 1/a, ha inoltrato la domanda per il rilascio della licenza di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, così come previsto all'allegato 4, punto *A)*, del decreto legislativo n. 73/2005;

Vista la nota prot. n. DPN/2006/30260 del 21 novembre 2006, con cui sono state richieste le integrazioni alla documentazione inviata allegata alla domanda per il rilascio della suddetta licenza;

Vista la nota prot. n. DPN/2007/0005872 del 2 marzo 2007, con la quale la struttura ha inviato l'integrazione alla documentazione;

Considerata la rispondenza della documentazione inviata, con le indicazioni di cui all'allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;

Vista la nota del Corpo Forestale dello Stato prot. n. 200905039 pos. XI/N del 6 ottobre 2009, che individua il dott. Alessandro Bettosi come l'esperto per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura;

Vista la nota con cui il Ministero della salute prot. n. DGSA 0019294/P del 28 ottobre 2010 ha incaricato la dott.ssa Cristina Zacchia l'esperta veterinaria per lo svolgimento dell'ispezione presso la struttura;

Considerato che la prescritta ispezione è stata svolta il 12 dicembre 2010 dalla Commissione di esperti composta dal sig. Salvatore Vonella per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal dott. Alessandro Bettosi per il Corpo forestale dello Stato e dalla dott.ssa Cristina Zacchia per il Ministero della salute;

Visto il verbale redatto dalla Commissione, trasmesso con nota prot. n. PNM/2011-0009189 del 28 aprile 2011 e in cui si individuano alcune criticità, comunicate alla struttura con nota prot. n. PNM/2011/0010394 del 13 maggio 2011;

Vista la nota prot. n. PNM/2011/0019004 del 15 settembre 2011, con la quale la struttura ha provveduto a inviare la documentazione comprovante gli adeguamenti richiesti dalla Commissione;

Vista la nota del Ministero della salute prot. n. DGSAF 0002075 del 2 febbraio 2012 in cui si certifica la completezza della documentazione richiesta;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. Reg. Uff. 0020131 del 13 settembre 2012 in cui si conferma la risoluzione delle criticità riscontrate;

Vista la nota prot. n. PNM-I/0008312 del 1° giugno 2012 con cui il sig. Salvatore Vonella, incaricato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a effettuare il sopralluogo, ha ritenuto gli adeguamenti apportati dalla struttura in linea con le richieste fatte dalla Commissione;

Considerata la comunicazione prot. n. 17836 del 5 marzo 2013 con cui la struttura informa del cambio di gestione dell'Acquario per cui la società Parconavi S.p.A., con sede legale in piazzale delle Nazioni, 1/a riprende in gestione la struttura e appalta alla società Parco Le Navi Soc. Coop. i servizi di acquariologia e veterinari;

Considerata la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal decreto legislativo n. 73/2005 ai fini del rilascio della licenza di giardino zoologico;

Visto il concerto espresso dal Ministero della salute, trasmesso con nota prot. GAB 256 dell'11 gennaio 2013;

Visto il concerto espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmesso con nota prot. GAB 761 del 23 gennaio 2014;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata nella propria seduta del 20 febbraio 2014;

Decreta:

Art. 1.

È rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, all'Acquario di Cattolica - Le Navi, della società PARCONAVI S.p.A. sito in piazzale delle Nazioni, 1/a Cattolica (RN).

Art. 2.

Restano fermi in capo all'Acquario di Cattolica - Le Navi, della società PARCONAVI S.p.A., gli adempimenti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 73/2005, relativi ai rimborsi dei costi sostenuti per l'espletamento della procedura di rilascio della licenza e dei controlli di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2014

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro della salute
LORENZIN

14A08691

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 ottobre 2014.

Integrazione e modifica del decreto 23 dicembre 2013, di attuazione dell'articolo 67-*octies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'art. 67-*octies* con il quale è stato riconosciuto ai soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano attività d'impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione, un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014, di attuazione dell'art. 67-*octies* del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto, il comma 9-*septies* dell'art. 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, che ha apportato alcune modifiche all'art. 67-*octies* del decreto-legge n. 83 del 2012, tra le quali la proroga al 31 dicembre 2014 del termine per poter usufruire del credito d'imposta per la ricostruzione, il rispristino ovvero la sostituzione delle attrezzature e dei macchinari danneggiati o distrutti a seguito del sisma del maggio 2012 che ha colpito alcuni territori della Regione Emilia-Romagna;

Visto, inoltre, il comma 9-*octies* dell'art. 1 del decreto-legge n. 74 del 2014, secondo cui in attuazione del comma 9-*septies*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede all'integrazione e alla modifica delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Integrazioni e modifiche

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2:

1) la lettera *a)* del comma 1 è sostituita con la seguente «la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda o dello studio professionale, a condizione che abbiano denunciato il danno subito all'autorità comunale e ne abbiano ricevuto verificazione ovvero trasmesso successivamente alla denuncia all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito, ovvero a condizione che gli immobili siano stati oggetto di ordinanze di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, e per i quali si sia in possesso del certificato del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità totale o parziale dell'immobile;»;

2) la lettera *b)* del comma 1 è sostituita con la seguente «la distruzione di attrezzature, di macchinari o di impianti utilizzati per la loro attività, a condizione che abbiano denunciato il danno subito all'autorità comunale e ne abbiano ricevuto verificazione ovvero trasmesso successivamente alla denuncia all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito.»;

3) il comma 2 è sostituito con il seguente «2. Possono, altresì, fruire delle agevolazioni di cui all'art. 1 le imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 3, commi 8, 8-*bis* e 10, dello stesso decreto-legge n. 74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi interventi.».

b) l'art. 3 è sostituito con il seguente «1. Sono agevolabili i costi sostenuti entro il 31 dicembre 2014 per la ricostruzione, il rispristino ovvero la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati, per la realizzazione degli interventi da effettuarsi ai sensi dell'art. 3, commi 8, 8-*bis* e 10, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come individuati nell'art. 2, al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.».

Art. 2.

Modalità di riconoscimento del credito d'imposta nell'anno 2014

1. L'Agenzia delle entrate sospende la procedura di attribuzione del credito d'imposta prevista dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 aprile 2014 relativa alle istanze presentate entro il 30 giugno 2014.

2. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, così come modificato dall'art. 1, inoltrano, in via telematica, entro i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 aprile 2014. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo dei costi agevolabili ai sensi dell'art. 1 sostenuti negli anni 2012 e 2013. Restano valide le istanze presentate entro il 30 giugno 2014.

3. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate ai sensi del comma 3 dell'art. 67-*octies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto nell'anno 2014, determina la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto da comunicare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2014

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. 3754

14A08753

DECRETO 10 novembre 2014.

Emissione di buoni ordinari del tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione II del dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 ottobre 2014, n. 145, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 novembre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 108.155 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 novembre 2014 l'emissione dei Buoni ordinari del tesoro (appresso denominati BOT) a 364 giorni con scadenza 13 novembre 2015, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 novembre 2014. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2015.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto.

Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 novembre 2014.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2014

p. Il Direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A08832

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Aide società cooperativa sociale in liquidazione», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 11 luglio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "AIDE Società Cooperativa Sociale in liquidazione;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 febbraio 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota dell'11 giugno 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "AIDE Società Cooperativa Sociale in liquidazione", con sede in Padova (codice fiscale 03745820286) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Vittorio Andriotto, nato a Rovigo il 22 gennaio 1958, domiciliato in Padova, piazzale Stazione, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08596

DECRETO 9 ottobre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Services DA.RO. Società cooperativa, in Misano di Gera D'Adda e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 23 novembre 2013 e del successivo accertamento concluso in data 23 dicembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Services DA.RO. società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 13 febbraio 2014 é stato comunicato, ai sensi dell' art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Services DA.RO. società cooperativa», con sede in Misano di Gera D'Adda (Bergamo) (codice fiscale n. 03487850160) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Negrinotti, nato a Lovere (Bergamo) il 15 dicembre 1972, ivi domiciliato in via Gregorini, n. 41.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08677

DECRETO 10 ottobre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.SE.A. Cooperativa Servizi Autotrasporti società cooperativa in liquidazione», in Terni e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 7 luglio 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 1° agosto 2014, con la quale la Legacoop ha chiesto che la società "CO.SE.A. Cooperativa Servizi Autotrasporti Società Cooperativa in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 8 agosto 2014 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che in data 3 settembre 2014 il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "CO.SE.A. Cooperativa Servizi Autotrasporti Società Cooperativa in liquidazione", con sede in Terni (codice fiscale 00105450555) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Susanna Bugiardi, nata a Perugia il 25 luglio 1959 ed ivi domiciliata, via Campo di Marte n. 4/04.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 ottobre 2014

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A08597

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

DECRETO 28 ottobre 2014.

Criteri di determinazione del rendimento individuale ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Visti in particolare gli artt. 15 e 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificati rispettivamente dagli artt. 15 e 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, gli artt. 2 e 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, l'art. 43 della legge 18 giugno 2009, n. 69; l'art. 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 febbraio 1972, 14 aprile 2000, n. 175, 4 dicembre 2009, n. 208 e le ulteriori disposizioni attuative degli stessi;

Considerato che l'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con la legge 11 agosto 2014, n. 114 ha introdotto la «riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e degli enti pubblici»;

Considerato che, in base al comma 2 del citato art. 9, «sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Considerato che, in base al comma 4 del citato art. 9, «nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

Considerato che, in base al comma 5 del citato art. 9, «I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato... prevedono criteri di riparto delle somme di cui… al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali»;

Considerato che, in base al comma 8 del citato art. 9, «il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.»;

Ritenuto, pertanto, di dovere emanare il suddetto regolamento relativo ai criteri di determinazione del rendimento individuale ai fini del riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 4 del predetto art. 9 sulla base di criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali secondo quanto disposto dal citato comma 5 dell'art. 9, nel rispetto del termine previsto dal successivo comma 8 del medesimo articolo (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 114/2014 citata e, quindi, a decorrere dal 19 agosto 2014);

Visto il decreto dell'Avvocato generale 11 settembre 2014, n. 12749, con il quale è stata istituita una Commissione per elaborare, fra l'altro, una proposta di regolamento relativo ai criteri di determinazione del rendimento individuale ai fini del riparto degli onorari;

Vista la proposta di regolamento presentata dalla predetta Commissione in data 29 settembre 2014;

Sentito, nella seduta del 10 ottobre 2014, il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, che ha concordato sulla proposta elaborata dalla predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme recuperate ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 90/2014 sono ripartite tra gli avvocati e procuratori dello Stato, secondo il disposto dell'art. 21, comma 2, del r.d. n. 1611/1933, per sette decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun Ufficio secondo le regole fissate dall'art. 9 del d.P.C.M. 29 febbraio 1972, e per tre decimi in misura eguale tra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato, e corrisposte nella misura risultante dall'applicazione degli articoli che seguono.

2. Alla ripartizione hanno diritto per intero gli avvocati e procuratori dello Stato che abbiano tempestivamente evaso gli adempimenti professionali doverosi, anche processuali, esigibili in relazione al carico di lavoro assegnato. Gli altri avvocati e procuratori dello Stato partecipano al riparto nella misura determinata con le modalità di cui al successivo art. 4.

3. Resta salva l'applicazione dell'art.12 del d.P.C.M. 19 febbraio 1972.

Art. 2.

1. In esecuzione delle previsioni di cui agli artt. 15, 16 e 18, della legge n. 103/1979, l'Avvocato Generale dello Stato, l'Avvocato Generale Aggiunto, i vice Avvocati Generali dello Stato responsabili di una Sezione presso l'Avvocatura Generale dello Stato e gli Avvocati Distrettuali verificano con regolarità il rendimento individuale degli avvocati e procuratori dello Stato, secondo i criteri di cui agli articoli successivi.

2. Ai fini del riparto delle somme, di cui alla prima parte del comma 4, dell'art. 9, del d.l. n. 90/2014, tale verifica viene comunque compiuta con cadenza quadrimestrale.

Art. 3.

1. La verifica del rendimento individuale di cui all'art. 2 viene svolta, anche con l'ausilio degli strumenti informatici, e tiene conto dei seguenti elementi:

a) il puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;

b) il puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riguardo alle esigenze manifestate dall'Amministrazione richiedente;

c) la cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili;

d) il rispetto delle direttive dell'Istituto in materia di trattazione degli affari e di partecipazione alle attività istituzionali.

2. Nella valutazione degli elementi di cui al comma precedente dovrà tenersi conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun Avvocato e Procuratore dello Stato, avendo in particolare riguardo al numero e alla qualità degli affari trattati ed all'attività professionale complessivamente svolta, ivi compresa l'attività di procura.

Art. 4.

1. Entro il quindicesimo giorno successivo alle singole scadenze quadrimestrali i soggetti di cui all'art. 2 procedono alla verifica del rendimento individuale loro demandata in base ai criteri di cui all'art. 3.

2. Nell'ipotesi in cui essi rilevino ingiustificati elementi negativi di valutazione del rendimento tali da incidere sulla ripartizione di cui al comma 4, dell'art. 9, del d.l. n. 90/2014, richiedono all'avvocato o procuratore dello Stato adeguati chiarimenti che devono esser resi nei dieci giorni successivi.

3. All'esito del contraddittorio di cui al comma 2, ove i soggetti di cui all'art. 2 non ritengano soddisfacenti i chiarimenti forniti, formalizzano la proposta di verifica del rendimento e quantificano in termini percentuali la misura della ridotta partecipazione al riparto.

4. La percentuale di riduzione della partecipazione al riparto non potrà essere inferiore al 10% né superiore al 75% e dovrà essere proporzionata alla rilevanza degli elementi negativi riscontrati ed alla gravità delle conseguenze. In casi di particolare gravità, l'avvocato o il procuratore dello Stato potrà essere totalmente escluso dal riparto.

5. Qualora l'interessato non accetti espressamente per iscritto la proposta di valutazione, i soggetti di cui all'art. 2 trasmettono gli atti al Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato che delibera in via definitiva nella prima seduta utile.

Art. 5.

1. La verifica di cui all'art. 3 sullo svolgimento delle attività dell'Avvocato Generale Aggiunto, dei vice Avvocati Generali, degli Avvocati Distrettuali e del Segretario Generale, viene compiuta direttamente dall'Avvocato Generale, anche con riguardo alle loro specifiche attribuzioni ivi compreso il rispetto dei criteri di assegnazione degli affari fissati dal Comitato Consultivo.

Art. 6.

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia dal 1° gennaio 2015.

Roma, 28 ottobre 2014

L'Avvocato generale dello Stato: DIPACE

14A08715

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Capsion»

Estratto determinazione V&A n. 2208/2014 del 22 ottobre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CAPSION, nelle forme e confezioni: "50-370 MBq capsula rigida" 1 capsula; "380-3700 MBq capsula rigida" 1 capsula; alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: IBA Molecular Italy S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Nicola Piccinni, 2 - 20131 Milano – Codice Fiscale 13342400150.

Confezione: "50-370 MBq capsula rigida" 1 capsula.

AIC n. 039025010 (in base 10) 156YCL (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Periodo di validità: 19 giorni dalla data e ora di fine della produzione.

Produttore del principio attivo: IRE (Institut National des Radioéléments) stabilimento sito in Zonig Industriel, Avenue de l'Espérance - 6220 Fleurus – Belgio.

Produttore del prodotto finito: Z.A. Tech-Espace stabilimento sito in Avenue Toussaint-Catros - F-33186 Le Haillan Cedex – France; CIS BIO International stabilimento sito in Route Nationale 306, BP 32 - 91192 Gif-sur-Yvette – Cedex – Francia.

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

Principio Attivo: Sodio ioduro (^{131}I) da 50 a 370 MBq alla data e ora di calibrazione.

Eccipienti: Nucleo: sodio pirofosfato anidro; sodio tiosolfato pentaidrato; sodio idrossido; disodio idrogeno fosfato diidrato; sodio diidrogeno fosfato monoidrato; acido ascorbico; acqua per preparazioni iniettabili;

Rivestimento: gelatina; titanio diossido (E171); ferro ossido giallo (E172); ferro ossido rosso (E172); indigotina (E132).

Confezione: "380-3700 MBq capsula rigida" 1 capsula.

AIC n. 039025022 (in base 10) 156YCY (in base 32).

Forma Farmaceutica: capsula rigida.

Periodo di validità: 19 giorni dalla data e ora di fine della produzione.

Produttore del principio attivo: IRE (Institut National des Radioéléments) stabilimento sito in Zonig Industriel, Avenue de l'Espérance - 6220 Fleurus – Belgio.

Produttore del prodotto finito: Z.A. Tech-Espace stabilimento sito in Avenue Toussaint-Catros - F-33186 Le Haillan Cedex – France; CIS BIO International stabilimento sito in Route Nationale 306, BP 32 - 91192 Gif-sur-Yvette – Cedex – Francia.

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

Principio Attivo: Sodio ioduro (^{131}I) da 380 a 3700 MBq alla data e ora di calibrazione.

Eccipienti: Nucleo: sodio pirofosfato anidro; sodio tiosolfato pentaidrato; sodio idrossido; disodio idrogeno fosfato diidrato; sodio diidrogeno fosfato monoidrato; acido ascorbico; acqua per preparazioni iniettabili.

Rivestimento: gelatina; titanio diossido (E171); ferro ossido giallo (E172); ferro ossido rosso (E172); indigotina (E132);

Indicazioni terapeutiche.

La terapia della tiroide con radioiodio è indicata per:

il trattamento della malattia di Graves, del gozzo multinodulare tossico o dei noduli tiroidei funzionalmente autonomi.

il trattamento del carcinoma tiroideo papillare e follicolare compresa la forma metastatica.

La terapia con sodio ioduro (^{131}I) è spesso associata ad interventi chirurgici e farmaci antitiroidei.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 039025010 - " 50-370 MBq capsula rigida" 1 capsula.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 039025022 - "380-3700 MBq capsula rigida" 1 capsula.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 039025010 - "50-370 MBq capsula rigida" 1 capsula - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 039025022 - "380-3700 MBq capsula rigida" 1 capsula - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatto salvo un periodo transitorio della durata di 90 giorni, a decorrere da tale data, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. La stessa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08669

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Ioduro (^{123}I) GE Healthcare»

Estratto determinazione V&A n. 2207/2014 del 22 ottobre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SODIO IODURO (^{123}I) GE HEALTHCARE, nelle forme e confezioni: «3,7 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 1 capsula; «7,4 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 1 capsula; «18,5 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 1 capsula; «3,7 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 4 capsule; «7,4 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 3 capsule; «18,5 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 2 capsule; alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Galeno, 36 - 20126 Milano - codice fiscale 01778520302.

Confezioni:

«3,7 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 1 capsula;

A.I.C. n. 039030010 (in base 10) 15737U (in base 32);

«3,7 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 4 capsule;

A.I.C. n. 039030061 (in base 10) 15739F (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: 36 ore dalla data e ora di calibrazione indicata in etichetta (64 ore dalla fine della produzione).

Produttore del principio attivo: GE Healthcarecare B.V. stabilimento sito in Den Dolech 2 - 5612 AZ Eindhoven (Olanda).

Produttore del prodotto finito: GE Healthcarecare B.V. stabilimento sito in Den Dolech 2 - 5612 AZ Eindhoven (Olanda) (produzione, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: sodio ioduro (^{123}I) 3,7 MBq;

eccipienti: acido acetico glaciale; sodio idrossido; sodio tiosolfato pentaidrato; sodio bicarbonato; sodio cloruro; acqua per preparazione iniettabili; disodio idrogeno fosfato anidro; capsula rigida di gelatina.

Confezioni:

«7,4 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 1 capsula;

A.I.C. n. 039030022 (in base 10) 157386 (in base 32);

«7,4 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 3 capsule;

A.I.C. n. 039030073 (in base 10) 15739T (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: 36 ore dalla data e ora di calibrazione indicata in etichetta (64 ore dalla fine della produzione).

Produttore del principio attivo: GE Healthcarecare B.V. stabilimento sito in Den Dolech 2 - 5612 AZ Eindhoven (Olanda).

Produttore del prodotto finito: GE Healthcarecare B.V. stabilimento sito in Den Dolech 2 - 5612 AZ Eindhoven (Olanda) (produzione, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: sodio ioduro (^{123}I) 7,4 MBq;

eccipienti: acido acetico glaciale; sodio idrossido; sodio tiosolfato pentaidrato; sodio bicarbonato; sodio cloruro; acqua per preparazione iniettabili; disodio idrogeno fosfato anidro; capsula rigida di gelatina.

Confezione:

«18,5 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 1 capsula;

A.I.C. n. 039030046 (in base 10) 15738Y (in base 32);

«18,5 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 2 capsule;

A.I.C. n. 039030085 (in base 10) 1573B5 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: 36 ore dalla data e ora di calibrazione indicata in etichetta (64 ore dalla fine della produzione).

Produttore del principio attivo: GE Healthcarecare B.V. stabilimento sito in Den Dolech 2 - 5612 AZ Eindhoven (Olanda).

Produttore del prodotto finito: GE Healthcarecare B.V. stabilimento sito in Den Dolech 2 - 5612 AZ Eindhoven (Olanda) (produzione, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: sodio ioduro (^{123}I) 18,5 MBq;

eccipienti: acido acetico glaciale; sodio idrossido; sodio tiosolfato pentaidrato; sodio bicarbonato; sodio cloruro; acqua per preparazione iniettabili; disodio idrogeno fosfato anidro; capsula rigida di gelatina.

Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico.

Le capsule di Sodio Ioduro (^{123}I) sono usate come agente diagnostico nello studio funzionale o morfologico della ghiandola tiroide mediante:

scintigrafia;

test di captazione tiroidea del radioiodio.

I dati di captazione a 24 ore sono generalmente utilizzati per il calcolo di una dose terapeutica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 039030010 - «3,7 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 1 capsula;

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 039030022 - «7,4 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 1 capsula;

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 039030046 - «18,5 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 1 capsula;

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 039030061 - «3,7 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 4 capsule;

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 039030073 - «7,4 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 3 capsule;

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 039030085 - «18,5 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 2 capsule;

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 039030010 - «3,7 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 1 capsula - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 039030022 - «7,4 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 1 capsula - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 039030046 - «18,5 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 1 capsula - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 039030061 - «3,7 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 4 capsule - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 039030073 - «7,4 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 3 capsule - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 039030085 - «18,5 MBq capsula rigida» 1 contenitore da 2 capsule - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatto salvo un periodo transitorio della durata di novanta giorni, a decorrere da tale data, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. La stessa determinazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08670

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Technescan Lyomaa»

Estratto determinazione V&A n. 2204/2014 del 22 ottobre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TECHNESCAN LYOMAA, nella forma e confezione: «2,0 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconcini multidose da 10 ml; alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Mallinckrodt Medical B.V. (Olanda) con sede legale e domicilio in Westerduinweg 3 - 1755 Le Petten (Olanda).

Confezione:

«2,0 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconcini multidose da 10 ml;

A.I.C. n. 039010018 (in base 10) 156HR2 (in base 32).

Forma farmaceutica: kit per preparazione radiofarmaceutica.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Prodotto marcato: utilizzare entro 12 ore dalla marcatura.

Produttore del principio attivo: Albumina umana 20%:

Sanquin stabilimento sito in Plesmanlaan 125 - 1066 CX Amsterdam - The Netherlands;

Kedrion S.p.A. stabilimento sito in via Provinciale (Località Bolognana) - 55027 Gallicano (Lucca).

Produzione di albumina umana macroaggregati durante il processo di produzione del prodotto finito: Gipharma S.r.l. stabilimento sito in Strada Crescentino s.n.c. - 13040 Saluggia (Vercelli).

Produttore del prodotto finito:

Gipharma S.r.l. stabilimento sito in Strada Crescentino s.n.c. - 13040 Saluggia (Vercelli) (produzione);

Mallinckrodt Medical B.V. stabilimento sito in Westerduinweg 3 - 1755 Le Petten (Olanda) (confezionamento primario, secondario e rilascio e controllo dei lotti).

Composizione - Ogni flaconcino multidose da 10 ml contiene:

principio attivo: albumina umana macroaggregati 2,0 mg;

eccipienti: stagno (II) cloruro diidrato; sodio cloruro; sodio acetato anidro; albumina umana; acido cloridrico; sodio caprilato.

Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico.

Dopo marcatura con Sodio Pertecnetato (^{99m}*Tc)* soluzione iniettabile, il prodotto può essere usato per:

scintigrafia polmonare di perfusione;

come indicazione secondaria i macroaggregati di albumina marcati con ^{99m}Tc possono essere utilizzati per fleboscintigrafia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 039010018 - «2,0 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconcini multidose da 10 ml;

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 039010018 - «2,0 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconcini multidose da 10 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatto salvo un periodo transitorio della durata di novanta giorni, a decorrere da tale data, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. La stessa determinazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08671

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Macrotec»

Estratto determinazione V&A n. 2205/2014 del 22 ottobre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MACROTEC, nella forma e confezione: «2,0 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconcini multidose da 10 ml; alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Galeno, 36 - 20126 Milano - codice fiscale 01778520302.

Confezione:

«2,0 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconcini multidose da 10 ml;

A.I.C. n. 039084013 (in base 10) 158RZF (in base 32).

Forma farmaceutica: kit per preparazione radiofarmaceutica.

Periodo di validità: kit in confezionamento integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Prodotto marcato: utilizzare entro 6 ore dalla marcatura.

Produttore del principio attivo: Albumina umana 20%: Sanquin stabilimento sito in Plesmanlaan 125 - 1066 CX Amsterdam - The Netherlands.

Produzione di albumina umana macroaggregati durante il processo di produzione del prodotto finito: Gipharma S.r.l. stabilimento sito in via Crescentino - 13040 Saluggia (Vercelli).

Produttore del prodotto finito: Gipharma S.r.l. stabilimento sito in via Crescentino - 13040 Saluggia (Vercelli) (produzione).

Composizione: ogni flaconcino multidose da 10 ml contiene:

principio attivo: albumina umana macroaggregati 2,0 mg;

eccipienti: stagno (II) cloruro diidrato; sodio cloruro; sodio acetato anidro; albumina umana; sodio caprilato.

Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico.

Dopo marcatura con Sodio Pertecnetato (^{99m}*Tc)* soluzione iniettabile, il prodotto può essere utilizzato per:

scintigrafia polmonare di perfusione;

come indicazione secondaria i macroaggregati di albumina marcati con ^{99m}Tc possono essere utilizzati per fleboscintigrafia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 039084013 - «2,0 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconcini multidose da 10 ml;

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 039084013 - «2,0 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconcini multidose da 10 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatto salvo un periodo transitorio della durata di novanta giorni, a decorrere da tale data, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. La stessa determinazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08672

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Buscofen»

Estratto determinazione V&A n. 2213 del 24 ottobre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale: BUSCOFEN.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in via Lorenzini, 8 - 20139 Milano (Italia).

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08673

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Flector» e «Flector Dolore».

Estratto determinazione V&A n. 2198 del 21 ottobre 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Bayer S.p.A. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130 - 20156 Milano.

Medicinale: FLECTOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 027757020 - «1% gel» tubo da 50 g;

A.I.C. n. 027757032 - «180 mg cerotto medicato» 5 cerotti medicati;

A.I.C. n. 027757044 - «180 mg cerotto medicato» 10 cerotti medicati;

A.I.C. n. 027757069 - «180 mg cerotto medicato» 8 cerotti medicati.

Medicinale: FLECTOR DOLORE.

Confezione: A.I.C. n. 028617037 - «25 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine.

Sono ora trasferite alla società: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. (codice fiscale 10616310156) con sede legale e domicilio fiscale in via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08674

Autorizzazione delle variazioni relativamente al medicinale per uso umano «Simestat»

Estratto determinazione V&A n. 2211 del 22 ottobre 2014

Autorizzazione delle variazioni: Rinnovo autorizzazione; C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza e variazioni IA e IB, relativamente al medicinale SIMESTAT.

Numeri di procedura: NL/H/0346/001-004/R/002, NL/H/0346/001-004/II/059, NL/H/0346/001-004/II/033, NL/H/0346/001-004/IA/061/G, NL/H/0346/001-004/IB/058/G.

È autorizzata: la modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e delle etichette apportata a seguito della procedura di rinnovo europeo su richiesta dell'Ufficio di farmacovigilanza.

L'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo.

L'estensione dell'indicazione terapeutica per l'utilizzo del prodotto nei bambini ed adolescenti di età compresa fra i 6 ed i 17 anni di età, relativamente al medicinale SIMESTAT, nelle forme e confezioni sottoelencate:

035884461 «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

035884473 «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

035884485 «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

035884497 «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

035884509 «5 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister AL/AL;

035884511 «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

035884523 «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

035884535 «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

035884547 «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

035884550 «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

035884562 «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

035884574 «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

035884586 «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

035884598 «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

035884600 «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

035884016 «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

035884028 «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

035884030 «10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

035884042 «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

035884055 «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

035884067 «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

035884079 «10 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

035884081 «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

035884093 «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

035884105 «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

035884117 «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

035884129 «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

035884131 «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

035884143 «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

035884156 «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

035884168 «20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

035884170 «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

035884182 «20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

035884194 «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

035884206 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

035884218 «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

035884220 «20 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

035884232 «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

035884244 «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

035884257 «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

035884269 «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

035884271 «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

035884283 «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

035884295 «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

035884307 «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

035884319 «40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

035884321 «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

035884333 «40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

035884345 «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

035884358 «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

035884360 «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

035884372 «40 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

035884384 «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

035884396 «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

035884408 «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

035884410 «40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

035884422 «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

035884434 «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

035884446 «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

035884459 «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms le denominazioni delle confezioni come sopra indicate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

L'autorizzazione della procedura europea n. NL/H/0346/001-004/IA/061/G per il medicinale SIMESTAT ha rispettato tutte le misure inserite nel piano di indagine pediatrica approvato.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del regolamento pediatrico è stata approvata l'estensione dell'indicazione terapeutica per l'utilizzo del prodotto dai 6 anni di età in su in seguito alla decisione della Commissione del 30 giugno 2014 sul Paediatric Investigation Plan EMEA-000022-PIP01-07-M04 relativo ai farmaci a base di rosuvastatina.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), via F. Sforza, Palazzo Galileo, C.a.p. 20080 (Italia), codice fiscale 11991420156.

Condizioni di rimborsabilità

Le condizioni di rimborsabilità per la nuova indicazione sopra riportata, saranno definite in sede di contrattazione secondo la procedura vigente.

Stampati

1. Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08675

Autorizzazione delle variazioni relativamente al medicinale per uso umano «Provisacor»

Estratto determinazione V&A n. 2210 del 22 ottobre 2014

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione; C.I.4) una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza e delle variazioni di tipo IA e IB, relativamente al medicinale PROVISACOR;

Numeri di procedura:

NL/H/0345/001-004/R/002;

NL/H/0345/001-004/II/059;

NL/H/0345/001-004/II/033;

NL/H/0345/001-004/IA/061/G;

NL/H/0345/001-004/IB/058/G.

È autorizzata: la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette apportata a seguito della procedura di rinnovo europeo su richiesta dell'ufficio di Farmacovigilanza;

L'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo;

L'estensione dell'indicazione terapeutica per l'utilizzo del prodotto nei bambini ed adolescenti di età compresa fra i 6 ed i 17 anni di età;

Relativamente al medicinale PROVISACOR, nelle forme e confezioni sottoelencate:

035883469 «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

035883471 «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

035883483 «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

035883495 «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

035883507 «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

035883519 «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

035883521 «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

035883533 «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

035883545 «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

035883558 «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

035883560 «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

035883572 «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

035883584 «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

035883596 «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

035883608 «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

035883014 «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

035883026 «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

035883038 «10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

035883040 «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

035883053 «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

035883065 «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

035883077 «10 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

035883089 «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

035883091 «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

035883103 «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

035883115 «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

035883127 «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

035883139 «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

035883279 «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

035883281 «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

035883141 «20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

035883154 «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

035883166 «20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

035883178 «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

035883180 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

035883192 «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

035883204 «20 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

035883216 «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

035883228 «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

035883230 «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

035883242 «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

035883255 «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

035883267 «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

035883293 «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

035883305 «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

035883317 «40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

035883329 «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

035883331 «40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

035883343 «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

035883356 «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

035883368 «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

035883370 «40 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

035883382 «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

035883394 «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

035883406 «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

035883418 «40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

035883420 «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

035883432 «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

035883444 «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

035883457 «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms le denominazioni delle confezioni come sopra indicate;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

L'autorizzazione della procedura europea numero NL/H/0345/001-004/IA/061/G per il medicinale PROVISACOR ha rispettato tutte le misure inserite nel piano di indagine pediatrica approvato.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del regolamento pediatrico è stata approvata l'estensione dell'indicazione terapeutica per l'utilizzo del prodotto dai 6 anni di età in su in seguito alla decisione della commissione del 30 giugno 2014 sul Paediatric Investigation Plan EMEA-000022-PIP01-07-M04 relativo ai farmaci a base di rosuvastatina.

Per l'applicazione dell'art. 45(3) del Regolamento n. 1091/2006, tutti gli studi rilevanti, in accordo al Paediatric Investigation Plan, sono stati completati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - (Milano), Palazzo Volta - Via F. Sforza, CAP 20080, Italia, codice fiscale 00735390155.

Condizioni di rimborsabilità

Le condizioni di rimborsabilità per la nuova indicazione sopra riportata, saranno definite in sede di contrattazione secondo la procedura vigente.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08676

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zincofarm G».

Estratto del provvedimento n. 834 del 21 ottobre 2014

Specialità medicinale per uso veterinario ZINCOFARM G.

Confezioni:

Sacco da 10 kg A.I.C. n. 103866012;

Sacco da 25 kg A.I.C. n. 103866024.

Titolare A.I.C.: Ditta Sintofarm SpA con sede legale in Guastalla (RE), Via Togliatti, 5 - codice fiscale 00273680355.

Modifica:

Variazione tipo II. C.I.4 - Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza.

Si autorizza la modifica degli stampati come di seguito indicato:

RPC Punto 6.2. Incompatibilità:

In assenza di studi di compatibilità non miscelare con altri medicinali veterinari.

Zincofarm G è risultato compatibile dal punto di vista fisico-chimico con i medicinali veterinari Lincofarm 110 e Zemamix.

RPC Punto 6.3. Periodo di validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi

Periodo di validità dopo inserimento nel mangime: 3 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta interessata e pubblicato (per estratto) nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08591

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zemamix».

Estratto del provvedimento n. 850 del 23 ottobre 2014

Titolare A.I.C.: Ditta Vétoquinol Italia S.r.l., con sede in Bertinoro (FC) Via Piana, 265 - codice fiscale 00136770401.

Specialità medicinale per uso veterinario ZEMAMIX.

Confezioni:

Scatola da 25 kg: A.I.C. n. 103562017;

Sacco da 25 kg: A.I.C. n. 103562029.

Modifica:

Variazione tipo II. C.I.4 Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza.

Si autorizza la modifica degli stampati come di seguito indicato:

RPC Punto 4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione:

sarà aggiunta la frase

«Per quanto riguarda l'eventuale associazione con altra premiscela, con la quale sia dimostrata la compatibilità fisico-chimica (vedi punto 6.2), la necessità, l'opportunità, le modalità di esecuzione dell'intervento terapeutico, ivi compresa la sua durata, devono essere valutate dal Medico Veterinario curante, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 193/2006.».

RPC Punto 6.2 Incompatibilità:

In assenza di studi di compatibilità non miscelare con altri medicinali veterinari.

Zemamix è risultato compatibile dal punto di vista fisico-chimico con il medicinale veterinario Zincofarm G.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta interessata e pubblicato (per estratto) nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08592

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Unisol» 100 mg/ml.

Provvedimento n. 831 del 20 ottobre 2014

Medicinale veterinario UNISOL 100 mg/ml soluzione orale, nelle confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104216015;

bottiglia da 1 l - A.I.C. n. 104216027;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 104216039.

Titolare A.I.C.: Vetpharma Animal Health S.L., con sede in Les Corts 23 - 08028 Barcellona (Spagna).

Oggetto: Modifica stampati secondo procedura di Referral.

Causale della richiesta: Durante la fase comunitaria del rinnovo di «Unisol 100 mg/ml soluzione orale per uso acqua da bere per polli e tacchini» (procedura IE/V/0200/001/R/001) è stata apportata modifica alle indicazioni, controindicazioni, avvertenze, posologia e tempi di attesa secondo quanto stabilito per i medicinali veterinari a base di enrofloxacina in forma soluzione orale per uso acqua da bere nella Decisione di esecuzione della commissione del 28 febbraio 2014 per quanto riguarda, nel contesto dell'art. 35 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti «enrofloxacina» da somministrare a polli e/o tacchini con l'acqua di bevanda.

Si autorizza la modifica alle indicazioni, controindicazioni, avvertenze, posologia e tempi di attesa.

I seguenti paragrafi dell'SPC e le relative sezioni degli stampati sono modificati come di seguito.

4.2. *Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione*

Trattamento delle infezioni causate dai seguenti batteri sensibili all'enrofloxacina:

Polli

Mycoplasma gallisepticum,

Mycoplasma synoviae,

Avibacterium paragallinarum,

Pasteurella multocida,

Escherichia coli.

Tacchini

Mycoplasma gallisepticum,

Mycoplasma synoviae,

Pasteurella multocida,

Escherichia coli.

L'enrofloxacina deve essere utilizzata laddove l'esperienza clinica, supportata se possibile da antibiogramma sul microrganismo causale, indichi l'enrofloxacina come principio attivo di scelta.

4.3. *Controindicazioni*

Non usare per la profilassi.

Non usare quando è nota la comparsa di resistenza/resistenza crociata ai (fluoro)chinoloni nel gruppo destinato al trattamento.

Non usare in caso di nota ipersensibilità al principio attivo, ad altri (fluoro)chinoloni o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

4.4. *Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione*

Il trattamento di infezioni da Mycoplasma spp potrebbe non eradicare l'organismo.

4.5. *Precauzioni speciali per l'impiego*

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Prima dell'uso, le cisterne devono essere vuotate, accuratamente pulite e quindi riempite con un volume noto di acqua pulita prima di aggiungere il quantitativo richiesto di prodotto. La miscela ottenuta deve essere mescolata.

Prima dell'uso le cisterne dovrebbero essere ispezionate ad intervalli regolari per verificare la presenza di polvere, alghe o sedimento.

Durante l'uso del prodotto, è necessario attenersi ai regolamenti ufficiali e locali sull'uso dei prodotti antimicrobici.

L'utilizzo dei fluorochinoloni deve limitarsi al trattamento di condizioni cliniche che hanno risposto o che si ritiene possano rispondere scarsamente ad altre classi di antimicrobici.

Da quando l'impiego dell'enrofloxacina nel pollame è stata autorizzato per la prima volta, si sono registrate una diffusa riduzione della sensibilità di E. coli ai fluorochinoloni e la comparsa di organismi resistenti. Resistenza è stata segnalata anche in Mycoplasma synoviae nell'UE.

Se possibile i fluorochinoloni devono essere usati esclusivamente in base ai risultati dell'antibiogramma.

Un utilizzo di tali prodotti diverso dalle istruzioni fornite nell'SPC può condurre ad un aumento della prevalenza dei batteri resistenti ai fluorchinoloni e allo stesso tempo ridurre l'efficacia del trattamento con altri chinoloni a causa della resistenza crociata.

Se non ci sono miglioramenti clinici entro 2 o 3 giorni dall'inizio del trattamento, l'antibiogramma va ripetuto e, se necessario, va presa in considerazione l'ipotesi di modificare la terapia.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Le persone con ipersensibilità nota ai (fluoro)chinoloni devono evitare il contatto con questo prodotto.

Indossare guanti impermeabili quando si maneggia il prodotto.

Evitare il contatto diretto con la cute per non indurre sensibilizzazione, dermatiti da contatto o possibili reazioni di ipersensibilità.

Lavare accuratamente occhi o cute se inavvertitamente vengono in contatto con il prodotto.

Lavare le mani e ogni altra parte esposta dopo l'uso.

Non mangiare, bere o fumare mentre si maneggia il prodotto.

4.7. *Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione*

Non somministrare alle pollastre ovaiole da rimonta entro i 14 giorni precedenti l'inizio dell'ovodeposizione.

4.9. *Posologia e via di somministrazione*

Polli e tacchini

10 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo al giorno per 3-5 giorni consecutivi.

Trattamento per 3-5 giorni consecutivi; per 5 giorni consecutivi nelle infezioni miste e nelle forme croniche progressive. Se entro 2-3 giorni non si ottiene alcun miglioramento clinico, si deve prendere in considerazione una terapia antimicrobica alternativa in base ai test di sensibilità.

Il prodotto va somministrato per via orale nell'acqua di bevanda. Può essere messo direttamente nelle cisterne o nei sistemi di distribuzione dell'acqua se forniti di appropriato dosatore.

L'acqua medicata deve essere l'unica fonte di acqua durante tutto il periodo di trattamento.

L'acqua medicata deve essere preparata ogni giorno, immediatamente prima dell'utilizzo. Calcolare con accuratezza la massa corporea totale da trattare e il consumo giornaliero di acqua prima di ogni trattamento.

L'assunzione di acqua medicata dipende dall'età, dalle condizioni cliniche degli uccelli, dalla temperatura ambiente e dal regime di luce. Per poter ottenere il dosaggio corretto la concentrazione del prodotto nell'acqua va adattata tenendo presente questi fattori.

Per assicurare il corretto dosaggio, il peso corporeo deve essere determinato il più accuratamente possibile al fine di evitare il sottodosaggio.

Calcolare come segue la quantità giornaliera (ml) di prodotto richiesta per il periodo di trattamento:

Numero totale di animali × Peso corporeo medio in kg × 0,1 = Volume totale (ml) al giorno.

Prestare attenzione affinché l'intera dose venga completamente ingerita. Utilizzare sistemi di misura appropriati e accuratamente puliti.

4.11. *Tempo di attesa*

Polli: carne e visceri: 7 giorni.

Tacchini: carne e visceri: 13 giorni.

Uso non autorizzato in uccelli che producono uova per consumo umano.

Non somministrare alle pollastre ovaiole da rimonta nei 14 giorni precedenti l'ovodeposizione.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Gruppo farmacoterapeutico: antibatterici chinolonici e chinossalinici, fluorochinoloni.

Codice ATCvet: QJ01MA90

5.1. *Proprietà farmacodinamiche*

Meccanismo d'azione:

L'enrofloxacina è un antimicrobico di sintesi a largo spettro, appartiene al gruppo dei fluorchinoloni. È un battericida con un spettro di attività che va dai Gram positivi ai Gram negativi, ai Mycoplasmi. Il meccanismo d'azione dei chinoloni è unico tra gli antimicrobici, che agiscono principalmente inibendo la DNA-girasi batterica, un enzima responsabile del controllo della spiralizzazione del DNA batterico durante la replicazione. La richiusura della doppia elica del DNA è inibita determinando la degradazione irreversibile del DNA cromosomico. I fluorchinoloni inoltre possiedono un'attività anche contro i batteri in fase stazionaria alterando la permeabilità della parte esterna della membrana fosfolipidica della parete cellulare.

Spettro antibatterico

L'enrofloxacina è attiva nei confronti di molti batteri Gram-negativi, batteri Mycoplasma spp.

È stata dimostrata la sensibilità in vitro in ceppi di (i) specie Gram-negative Pasteurella multocida e Avibacterium (Haemophilus) paragallinarum e Mycoplasma synoviae. (Vedere paragrafo 4.5).

Tipi e meccanismi di resistenza.

È stato segnalato che la resistenza ai fluorochinoloni trae origine da cinque puntiformi nei geni che codificano per la DNA girasi e/o la topoisomerasi del rispettivo enzima, (ii) alterazioni della permeabilità ai farmaci nei batteri meccanismi di efflusso, (iv) resistenza mediata da plasmidi e (v) proteine meccanismi determinano una ridotta sensibilità dei batteri ai fluorochinoloni. all'interno della classe di antimicrobici dei fluorochinoloni è comune.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro i termini previsti dal decreto dirigenziale 18 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 93 del 22 aprile 2014.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato alla Ditta interessata.

14A08593

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Seponver», sospensione orale per ovini.

Estratto del provvedimento n. 832 del 20 ottobre 2014

Medicinale veterinario: SEPONVER, sospensione orale per ovini – A.I.C. numero 102597.

Flacone da 1000 ml - AIC 102597010.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia SpA, con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (FI), via Gramsci, 733 – codice fiscale 004226150488.

Modifica: Variazione di tipo II, n.C.II.3. Modifica del periodo di sospensione per un medicinale veterinario. Si autorizza la modifica dei tempi di attesa del latte ovino e la modifica del paragrafo 4.7". Impiego durante la gravidanza e l'allattamento" del riassunto delle caratteristiche del prodotto, come di seguito descritto:

4.11 - Tempi di attesa.

Da: Latte: non autorizzato per l'uso in pecore che producono latte per il consumo umano nemmeno durante il periodo dell'asciutta. Non utilizzare entro 1 anno prima del parto in pecore destinate a produrre latte per il consumo umano,

a: Latte: 90 giorni.

Non usare in animali gravidi destinati alla produzione di latte per il consumo umano, nei 2 mesi prima della data prevista per il parto.

Paragrafo 4.7 - Impiego durante la gravidanza e l'allattamento.

Da: Seponver sospensione orale può essere usato durante il periodo di gestazione e di allattamento. Tuttavia il prodotto non deve essere usato in animali in lattazione se producono latte destinato al consumo umano. Vedere paragrafo 4.11,

a: Seponver sospensione orale può essere usato durante il periodo di gestazione e di allattamento.

Vedere paragrafo 4.11.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta interessata e pubblicato (per estratto) nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08594

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Avviso relativo al decreto interministeriale, recante modalità e criteri di assegnazione di risorse agli enti pubblici della regione Calabria per l'assunzione, entro l'anno 2014 con contratto a tempo determinato, di lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex articolo 7, decreto legislativo 468/1997.

Si comunica che in data 6 novembre 2014 è stato registrato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, recante modalità e criteri di assegnazione di risorse agli enti pubblici della regione Calabria per l'assunzione, entro l'anno 2014 con contratto a tempo determinato, di lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex art. 7, decreto legislativo 468/1997.

Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicità legale.

14A08833

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore di n. 112 società cooperative aventi sede nelle regioni: Campania, Puglia, Umbria e Veneto.

La scrivente Amministrazione comunica ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e ss. della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi in una delle condizioni previste dagli articoli 2545-*septiesdecies* c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.

Con riferimento all'art. 8, comma 3 della citata legge, questa Amministrazione dà atto che risulta particolarmente gravosa la comunicazione ad ogni singola cooperativa oggetto del procedimento, sia per l'elevato numero dei destinatari sia per il fatto che in alcuni casi essi sono risultati irreperibili già in sede di revisione/ispezione.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni telefonicamente allo 06/47055061 o far pervenire memorie e documenti, entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo PEC all'indirizzo imp.pmiec.div4@pec.sviluppoeconomico.gov.it, oppure a mezzo fax (06/47055020) oppure all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, ex Divisione IV DGPMIEC, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento: dr.ssa Silvia Trento.

ELENCO N.7/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione	Ass.
1	*LAVORO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - IMPRESA SOCIALE	03481540619	CE - 247764	SESSA AURUNCA	CE	CAMPANIA	2011	20/11/2008	NO
2	*NETWORK SERVICE SOC.COOP.A R.L	07215470720	BA - 540995	MOLFETTA	BA	PUGLIA	NO	27/06/2011	NO
3	AIRONE - COOPERATIVA SOCIALE	02810050548	PG - 242622	PERUGIA	PG	UMBRIA	2009	29/04/2005	UNCI
4	ARTICO SOCIETA' COOPERATIVA	02874130541	PG - 247244	FOLIGNO	PG	UMBRIA	2009	22/03/2006	NO
5	BIOTIPICO UMBRO SOC. COOP	02489290540	PG - 220506	BEVAGNA	PG	UMBRIA	2009	02/11/2000	NO
6	COOPERATIVA SERVIZI E LAVORO BARBERINO SOCIETA' COOPERATIVA	03074300546	PG - 261775	PERUGIA	PG	UMBRIA	NO	13/03/2009	NO
7	DINAMICA PONTEGGI SOCIETA' COOPERATIVA	02924980549	PG - 250934	FOLIGNO	PG	UMBRIA	NO	18/01/2007	NO
8	EDICOM SOCIETA' COOPERATIVA	02938590540	PG - 252049	PERUGIA	PG	UMBRIA	2007	13/03/2007	NO
9	GFL SOCIETA' COOPERATIVA	03048240547	PG - 260084	CORCIANO	PG	UMBRIA	2008	02/12/2008	NO
10	LA NUOVA BERMAT SOCIETA' COOPERATIVA	02963380544	PG - 253962	GUALDO CATTANEO	PG	UMBRIA	2008	07/08/2007	NO
11	LA SERA SOCIETA' COOPERATIVA	02916200542	PG - 250437	PERUGIA	PG	UMBRIA	2007	14/12/2006	NO
12	LIBERA INFORMAZIONE COOPERATIVA	02269990418	PG - 252170	GIANO DELL'UMBRIA	PG	UMBRIA	2009	30/08/2006	NO
13	PANINO'S SHOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02412360543	PG - 215878	GUBBIO	PG	UMBRIA	2009	26/11/1999	NO
14	SOLELUNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02683990549	PG - 234335	CITTA' DI CASTELLO	PG	UMBRIA	2009	26/08/2003	NO
15	TRANSPRESS SOCIETA' COOPERATIVA	02941950541	PG - 252271	PERUGIA	PG	UMBRIA	2008	28/03/2007	NO
16	FUTURA VALNERINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01220420556	TR - 81000	ARRONE	TR	UMBRIA	2008	07/08/2000	NO
17	I NUOVI DRAGHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01392280556	TR - 93412	TERNI	TR	UMBRIA	2009	28/01/2008	CONF
18	L'ALTRO MONDO DEL RISPARMIO SOC. COOP. A.R.L.	00691710552	TR - 68978	TERNI	TR	UMBRIA	2009	16/10/1995	NO
19	MOBILART SOCIETA' COOPERATIVA	01414210557	TR - 95065	OTRICOLI	TR	UMBRIA	2009	19/01/2009	NO
20	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01432340550	TR - 96428	TERNI	TR	UMBRIA	NO	11/11/2009	NO
21	SOCIETA' COOPERATIVA MV TRASPORTI	01403950551	TR - 94291	TERNI	TR	UMBRIA	2009	16/07/2008	NO
22	SOCIETA' COOPERATIVA COI DI NAVASA A R.L.	93012400250	BL - 23268	LIMANA	BL	VENETO	2007	24/02/1955	NO
23	2 K COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	04402610283	PD - 386640	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	VENETO	NO	02/07/2009	NO
24	BEN HUR SOCIETA' COOPERATIVA LOGISTICA INNOVATIVA	04384290286	PD - 385194	NOVENTA PADOVANA	PD	VENETO	NO	06/04/2009	NO
25	COOP. LA SPERANZA	04260490281	PD - 375934	ESTE	PD	VENETO	NO	11/01/2008	NO
26	EDILNOVE SOCIETA' COOPERATIVA	04367760289	PD - 384020	PADOVA	PD	VENETO	NO	17/02/2009	NO
27	ERCOLE SOCIETA' COOPERATIVA	04304950282	PD - 378974	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	VENETO	2008	14/05/2008	NO
28	EUGANEA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02541320285	PD - 238016	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	VENETO	2009	13/11/1991	NO
29	EUROLOG SOCIETA' COOPERATIVA	04412290282	PD - 387590	PADOVA	PD	VENETO	NO	02/09/2009	NO
30	EXTRA LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	04337450284	PD - 381518	PADOVA	PD	VENETO	2009	29/10/2008	CONF
31	FINISSAGE GROUP SC	04405050289	PD - 386758	TREBASELEGHE	PD	VENETO	NO	25/06/2009	NO

ELENCO N.7/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione	Ass.
32	FULL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	04341100289	PD - 381872	PADOVA	PD	VENETO	NO	05/11/2008	UNCI
33	LINEA NUOVA - SOCIETA' COOPERATIVA	04321840284	PD - 380314	URBANA	PD	VENETO	2008	29/07/2008	NO
34	MA.DA 2 SOCIETA' COOPERATIVA	04425120286	PD - 388654	PADOVA	PD	VENETO	2009	26/10/2009	NO
35	MONDO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	04347350284	PD - 382525	PADOVA	PD	VENETO	2009	23/12/2008	NO
36	NEWWELFARENETWORK COOPERATIVA SOCIALE	04370390280	PD - 384147	PADOVA	PD	VENETO	2009	19/02/2009	NO
37	S.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA	03364750244	PD - 386542	SAONARA	PD	VENETO	2009	10/01/2007	NO
38	SARA SOCIETA' COOPERATIVA	04148460282	PD - 366107	ESTE	PD	VENETO	2007	20/10/2006	CONF
39	SERVIZI RIVIERA SOCIETA' COOPERATIVA	04435860285	PD - 389647	PADOVA	PD	VENETO	NO	21/12/2009	NO
40	SKHIRAT SOCIETA' COOPERATIVA	04252330289	PD - 374868	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	VENETO	NO	13/12/2007	NO
41	SOCIETA' COOPERATIVA AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	04178340289	PD - 368176	PADOVA	PD	VENETO	2008	29/01/2007	CONF
42	SOCIETA' COOPERATIVA ELIOS	01931120289	PD - 190427	CADONEGHE	PD	VENETO	2009	12/11/1984	NO
43	SOCIETA' COOPERATIVA TETOUAN	04202480283	PD - 370536	VILLA ESTENSE	PD	VENETO	NO	17/04/2007	NO
44	SVS CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA	04316820283	PD - 380049	PADOVA	PD	VENETO	NO	10/07/2008	AGCI
45	COOPERATIVA ABBATTITORI PIANTE LA MOTTESE SOCIETA' A R.L.	00942240151	PV - 159049	PAVIA	PV	VENETO	2008	25/03/1973	LEGA
46	ACMS SOCIETA' COOPERATIVA	01281210292	RO - 142371	ROVIGO	RO	VENETO	2007	16/05/2005	AGCI
47	AMBRA SERVIZI SOC. COOP.	01357470291	RO - 149220	BAGNOLO DI PO	RO	VENETO	NO	09/05/2008	NO
48	COOPERATIVA SAN MARCO SOCIETA' COOPERATIVA	01108100296	RO - 128008	PORTO TOLLE	RO	VENETO	2008	03/06/1998	AGCI
49	COSCIENZA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TIPO B	01386360299	RO - 151824	TRECENTA	RO	VENETO	NO	26/08/2009	NO
50	FUTUR SERVICE SOC. COOP.	01385590292	RO - 151760	ROVIGO	RO	VENETO	NO	31/07/2009	NO
51	FUTURA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	01364660298	RO - 149777	BADIA POLESINE	RO	VENETO	NO	15/09/2008	NO
52	GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01376670293	RO - 151013	CASTELNOVO BARIANO	RO	VENETO	NO	09/03/2009	NO
53	GLOBAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	01376890297	RO - 150998	ADRIA	RO	VENETO	NO	23/03/2009	NO
54	HIBA COOP SOCIETA' COOPERATIVA	01382770293	RO - 151567	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	VENETO	NO	11/06/2009	NO
55	LA SOLUZIONE SOC. COOP	01392610299	RO - 152442	CENESELLI	RO	VENETO	NO	15/12/2009	NO
56	SOCIETA' COOPERATIVA SABRINE	01325590295	RO - 146333	CASTELMASSA	RO	VENETO	2009	20/02/2007	NO
57	WORK PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA	04464830654	RO - 153413	CRESPINO	RO	VENETO	2008	19/02/2007	NO
58	EDERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA "EDERA S.C. A R.L.	04139240263	TV - 326178	ASOLO	TV	VENETO	2009	19/03/2007	NO
59	F&B SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	04210530269	TV - 331856	TREVISO	TV	VENETO	2009	20/02/2008	NO
60	GOOD SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	04091580268	TV - 322252	SAN POLO DI PIAVE	TV	VENETO	2007	14/09/2006	NO
61	HP SOCIETA' COOPERATIVA	04282720269	TV - 337717	TREVISO	TV	VENETO	NO	05/02/2009	NO
62	LAVORO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	04083740268	TV - 321543	CASTELFRANCO VENETO	TV	VENETO	2008	27/07/2006	NO

ELENCO N.7/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione	Ass.
63	METALCOLOR SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	04280880263	TV - 337508	VILLORBA	TV	VENETO	NO	27/01/2009	NO
64	MOTOMAROTTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03997590264	TV - 314484	VILLORBA	TV	VENETO	2009	15/07/2005	NO
65	SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA PRODUTTORI CASTELLANI -	01806890263	TV - 172213	MONTEBELLUNA	TV	VENETO	2009	09/05/1985	NO
66	TRE STELLE SOC. COOP	04053520260	TV - 319086	MOGLIANO VENETO	TV	VENETO	2007	15/03/2006	NO
67	NEW JOB AND JOB SOCIETA' COOPERATIVA	03101310120	VA - 322691	VARESE	VA	VENETO	2009	27/05/2009	NO
68	ALLSERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	03902100233	VR - 375040	VERONA	VE	VENETO	2009	25/11/2009	NO
69	BEST SOCIETA' COOPERATIVA	03828570279	VE - 341816	VENEZIA	VE	VENETO	NO	25/02/2008	NO
70	C.A.M.C. - CONSORZIO ALLEVATORI MOLLUSCHI CHIOGGIA SOCIETA COOP.	03831720275	VE - 342166	CHIOGGIA	VE	VENETO	2008	12/03/2008	NO
71	COOP ALB COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03780420273	VE - 337836	ANNONE VENETO	VE	VENETO	2008	03/07/2007	NO
72	EUROCOOP SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	03796420275	VE - 339232	PIANIGA	VE	VENETO	NO	17/10/2007	NO
73	EUROCOOP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03212570273	VE - 292291	CHIOGGIA	VE	VENETO	2007	05/04/2000	CONF
74	FATE E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	90117170275	VE - 323701	VENEZIA	VE	VENETO	2009	20/05/2005	NO
75	GAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03614080277	VE - 323354	STRA	VE	VENETO	2007	21/04/2005	NO
76	GLACIALE SOCIETA' COOPERATIVA	03293900274	VE - 296248	CHIOGGIA	VE	VENETO	2009	30/03/2001	LEGA
77	KALTRANSPORT SOCIETA' COOPERATIVA	03770840274	VE - 351062	MIRA	VE	VENETO	2008	02/05/2007	NO
78	LAJU SOCIETA' COOPERATIVA	03832440279	VE - 342088	VENEZIA	VE	VENETO	NO	13/03/2008	NO
79	L'INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	03934120274	VE - 350985	SCORZE'	VE	VENETO	NO	24/09/2009	NO
80	LOGISTICA IN MOVIMENTO - SOCIETA' COOPERATIVA	03758650273	VE - 335844	JESOLO	VE	VENETO	2007	21/03/2007	NO
81	MEN AT WORK - ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03892670278	VE - 347358	VENEZIA	VE	VENETO	2009	06/02/2009	NO
82	OMEGA SOCIETA' COOPERATIVA	03827400270	VE - 341693	VENEZIA	VE	VENETO	NO	26/02/2008	NO
83	ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI VONGOLA VERACE SOCIETA COOP.	03909020277	VE - 348738	CHIOGGIA	VE	VENETO	2009	20/04/2009	NO
84	PARADISO SOCIETA' COOPERATIVA	03149790275	VE - 286187	CHIOGGIA	VE	VENETO	2008	28/07/1999	NO
85	PESCATORI CHIOGGIOTTI SOCIETA' COOPERATIVA	03012240275	VE - 274619	CHIOGGIA	VE	VENETO	2008	30/10/1997	LEGA
86	POLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	03287360279	VE - 295910	CHIOGGIA	VE	VENETO	2008	09/03/2001	NO
87	SAN MARCO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03586590279	VE - 321144	VENEZIA	VE	VENETO	2007	14/01/2005	NO
88	SERVICES NORD-EST SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	02510220276	VE - 222817	VENEZIA-MESTRE	VE	VENETO	2007	19/12/1990	NO
89	SIM SERVICE - ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03896790270	VE - 347712	PIANIGA	VE	VENETO	NO	20/02/2009	NO
90	SOCIETA' COOPERATIVA FULL SERVICE A RESPONSABILITA' LIMITATA	03532900275	VE - 316161	CHIOGGIA	VE	VENETO	2007	16/04/2004	NO
91	AGGREGO COOPERATIVA DI SERVIZI	03564440240	VI - 335382	VICENZA	VI	VENETO	NO	01/09/2009	UNCI
92	EDILCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	03536810249	VI - 333195	NOVENTA VICENTINA	VI	VENETO	2009	25/03/2009	NO
93	LAVORO - INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE	03493140242	VI - 329883	ARZIGNANO	VI	VENETO	2008	04/09/2008	UNCI

ELENCO N.7/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	*Ass.*
94	LEOMAS BLU S.C. A R.L.	03354170247	VI - 318607	SCHIO	VI	VENETO	2008	27/11/2006	NO
95	MUGGIA LABOR SOC. COOP. A R.L.	03448330245	VI - 326185	CASSOLA	VI	VENETO	NO	29/01/2008	NO
96	ADIGE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03728920236	VR - 360707	LEGNAGO	VR	VENETO	NO	26/11/2007	NO
97	AEFFE SOCIETA' COOPERATIVA	03116880232	VR - 309917	VERONA	VR	VENETO	2009	05/02/2001	LEGA
98	AFRICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	03613090236	VR - 350578	VERONA	VR	VENETO	2007	13/07/2006	NO
99	ALPHA COOP. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03759880234	VR - 363204	VERONA	VR	VENETO	2009	27/02/2008	NO
100	BARTIMEO AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	03870190232	VR - 372413	VERONELLA	VR	VENETO	NO	03/06/2009	NO
101	BOSCOGHIACCIO SOC. COOP. A R.L.	01876440239	VR - 202590	BOSCO CHIESANUOVA	VR	VENETO	2009	19/05/1986	NO
102	COOPERATIVA AQUILA REALE	03650500238	VR - 353949	SAN BONIFACIO	VR	VENETO	2007	05/01/2007	NO
103	COOPERATIVA GIORGIA	02866281203	VR - 371221	BUSSOLENGO	VR	VENETO	2009	22/07/2008	NO
104	DUE TORRI - SOCIETA' COOPERATIVA	01839520234	VR - 203832	VERONA	VR	VENETO	2007	27/12/1985	CONF
105	DUECCI SERVICES SOC. COOP. A R.L.	03850180237	VR - 370632	VERONA	VR	VENETO	2009	12/03/2009	NO
106	LA BASSONA 81 SOCIETA' COOPERATIVA.	01358170239	VR - 176748	VERONA	VR	VENETO	2008	24/07/1981	AGCI
107	LABORA SOCIETA' COOPERATIVA	03491270231	VR - 340623	BELFIORE	VR	VENETO	2009	22/03/2005	NO
108	M & B SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03860400237	VR - 371383	COLOGNOLA AI COLLI	VR	VENETO	NO	21/04/2009	NO
109	R.G.M. - SOCIETA' COOPERATIVA	03611250238	VR - 350443	VIGASIO	VR	VENETO	2009	04/07/2006	NO
110	SOCIETA' COOPERATIVA EDIL SOGNI E COLORI	03793410238	VR - 365870	LEGNAGO	VR	VENETO	NO	26/06/2008	NO
111	STAND E STAND SOCIETA' COOPERATIVA	03727200234	VR - 360558	VERONA	VR	VENETO	2009	14/11/2007	NO
112	STUDIO SINTESI COOP - SOCIETA' COOPERATIVA	03876730239	VR - 372830	VERONA	VR	VENETO	2009	29/04/2009	NO

14A08595

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-263) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.